

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 26/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità		
NUMERO ATTO	COM (2011) 169 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0092 (CNS)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	13/04/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	18/04/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	14/06/2011		
ASSEGNATO IL	19/04/2011		
COMM.NE DI MERITO	6 ^a	Parere motivato entro	01/06/2011
COMM.NI CONSULTATE	1 ^a , 3 ^a , 10 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	26/05/2011
OGGETTO	Aggiornamento della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, rendendola compatibile con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e cambiamenti climatici e funzionale al perseguimento dei traguardi del programma "Europa 2020".		
BASE GIURIDICA	Art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale "Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte dirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria ad assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza".		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: l'intervento dell'Unione consente un approccio uniforme e coordinato alla tassazione dell'energia che, solo, può agevolare il raggiungimento degli obiettivi posti		

dall'Unione medesima. Per contro, la scelta dello strumento della direttiva garantisce agli Stati membri un margine di flessibilità.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

DA VALUTARE le effettive conseguenze, sulle singole imprese e sul mercato nel suo complesso, della tassazione proposta alla luce:

- del costo dell'energia, di cui si paventa un costante aumento anche indipendentemente dalla proposta di direttiva in oggetto;
- degli inevitabili aumenti del prezzo derivanti dalla nuova tassazione proposta;
- della clausola di indicizzazione automatica contenuta nel testo in esame.

ANNOTAZIONI:

La proposta in esame è basata sull'auspicio che una tassazione più razionale e mirata dell'energia possa contribuire, in maniera neutra sotto il profilo tecnologico, a rendere il consumo di energia più pulito ed efficiente, a vantaggio della crescita sostenibile.

L'art. 1 novellato della direttiva 2003/96/CE istituisce, a partire dal 2013, una distinzione tra:

- 1) la tassazione legata al CO₂ determinata sulla base delle emissioni di CO₂ del prodotto energetico. Sarà vantaggiosa per tutte le fonti a bassa emissione di carbonio, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. Questa componente della tassazione è stata oggetto di un intenso dibattito, articolato tra l'altro sulle seguenti richieste:
 - garantire che non ne derivino costi aggiuntivi per i settori industriali già soggetti allo schema ETS (il sistema di scambio di quote di emissione che premia le imprese che riducono le emissioni di anidride carbonica);
 - limitare l'onere fiscale totale ed i costi di adeguamento sostenuti dalle imprese;
 - sollecitarne *tour court* la cancellazione, con conseguenze presumibilmente negative sullo sviluppo del gas naturale.
- 2) la tassazione generale del consumo di energia, basata sul contenuto energetico espresso in gigajoule, indipendentemente dal prodotto. Questa componente sarebbe tesa ad incentivare il risparmio mediante una ricompensa automatica dei modi di consumo efficienti.

Appositi accorgimenti sono introdotti per garantire coerenza globale alla tassazione.

Le modifiche proposte all'art. 2 aggiornano l'elenco dei prodotti energetici e conferiscono una delega a tempo indeterminato (art. 27) alla Commissione per l'adozione di atti delegati ex art. 290 del TFUE per la modifica dei relativi codici (nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 861/2010). La prassi delle deleghe a tempo indeterminato, la cui legittimità rispetto al disposto del TFUE ha suscitato numerose perplessità, ha trovato recente conferma nell'art. IV di un "Common Understanding" approvato dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo dopo consultazioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Si segnala, infine, che i poteri di revoca e di obiezione contro gli atti delegati (nuovi artt. 27-bis e 27-ter) sono correttamente riconosciuti al solo Consiglio, con obbligo di informazione del Parlamento europeo ad opera sia della Commissione che del Consiglio.

L' art. 3 contiene alcune clausole di esclusione dall'applicazione della direttiva e l'art. 4 definisce il "livello di tassazione" che, negli Stati membri, non può essere inferiore a quello minimo fissato dal nuovo Allegato I per i carburanti per motori (nuovo art. 7), i prodotti utilizzati come carburanti per motori (art. 8), il combustibile per riscaldamento (art. 9) e l'elettricità (art. 10). Si segnala che il paragrafo 4 dell'art. 4 contiene un meccanismo di indicizzazione automatica triennale, in virtù del quale "i livelli minimi di imposizione generale del consumo di energia (...) sono adeguati ogni tre anni a partire dal 1° luglio 2016, al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e degli alimenti non lavorati, pubblicato da Eurostat".

Le modifiche apportate agli artt. 14, 15, 16 e 17 disciplinano la possibilità di applicare esenzioni, riduzioni o sgravi fiscali, mentre il nuovo art. 14-*bis* istituisce, fino al 31 dicembre 2020, un credito di imposta relativo alla tassazione legata al CO₂ per gli impianti appartenenti a settori, o sottosettori, considerati esposti ad un rischio significativo di "rilocalizzazione del carbonio" (delocalizzazione di imprese dal continente europeo determinata dalla nuova tassazione).

Alla Commissione europea viene affidato il compito (art. 29) di presentare relazioni quinquennali al Consiglio sull'applicazione della direttiva, con eventuali proposte di modifica.

Agli Stati membri, invece, viene richiesto di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al testo in via di adozione, in modo da applicarne le disposizioni a partire dal 1° gennaio 2013.

La proposta di direttiva è accompagnata da una comunicazione ("Un'imposizione fiscale più intelligente dell'energia nell'UE", COM(2011) 168 def del 13 aprile 2011), che ne illustra in dettaglio la *ratio* oltre che i contenuti. In questo documento la Commissione europea specifica che la propria ottica non è tanto quella di aumentare il gettito fiscale quanto piuttosto di riequilibrare l'onere tra le diverse fonti di energia ed i consumatori. Qualora, però, i singoli Stati decidessero di attuare la direttiva in modo da generare gettito supplementare, la Commissione europea li esorterà ad utilizzare il reddito derivante in modo congruo rispetto alle proprie situazioni di bilancio, attivando eventuali misure di risanamento.